

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALNATE E LE PARROCCHIE DI MALNATE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____, in Malnate nella sede comunale in piazza Vittorio Veneto, 2

tra

il Comune di Malnate C.F. XXXXXX rappresentato dal Responsabile Area Servizi alla Persona dottoressa Enza Calcagno, C.F. XXXXXXXXXXXXX

e

il parroco Don Giuseppe Lazzati..... nato, il C.F., in qualità di rappresentante legale delle Parrocchie di:

- "S. Martino" di Malnate
- "S. Lorenzo" di Gurone
- "S.S. Trinità" di San Salvatore

PREMESSO

- che le Parrocchie, tra le attività istituzionali di religione e culto riconosciute dall'art. 16 lett. a) legge 222/1985, realizzano attività educative a favore dei ragazzi;
- che l'oratorio è un'attività istituzionale della parrocchia, che si definisce come *"una comunità che educa all'integrazione fede-vita, grazie al servizio di una comunità di educatori, in comunione di responsabilità e di collaborazione con tutti gli adulti. Il metodo dell'oratorio è quello dell'animazione, che consiste nel chiamare i ragazzi a partecipare a proposte educative che partono dai loro interessi e dai loro bisogni"* (Sinodo 47° Diocesi di Milano, costituzione 218, par. 1); nel rapporto con i terzi, l'oratorio, salvaguardando la propria identità, può *"collaborare con gli enti pubblici e le istituzioni civili che si interessano dei giovani del territorio"* (Sinodo 47° Diocesi di Milano, costituzione 226, par. 2);
- che la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, all'articolo 1, comma 4, statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- che la legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 22 *"Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"*, all'articolo 1, comma 1, afferma che *"La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente"*;
- che la legge n. 206 del 1 agosto 2003 *"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"* all'articolo 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che *"In conformità ai principi generali di cui al capo I della Legge 8 novembre 2000, n.328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia"*;

- le Parrocchie “S. Martino” di Malnate, “S. Lorenzo” di Gurone e “SS. Trinità” di San Salvatore operano sul territorio comunale svolgendo attività in campo culturale, educativo e sociale, in particolare per la realizzazione delle attività di sostegno scolastico pomeridiano, nello specifico:
 - Il servizio di doposcuola organizzato dalla CARITAS Parrocchiale è attivo dal 1991 presso la parrocchia di “S.Martino” di Malnate, la cui collaborazione con il Comune è iniziata nel 1994;
 - le attività di doposcuola presso la parrocchia di “S.Lorenzo” di Gurone sono state attivate nel 2005.
- l’Amministrazione Comunale riconosce l’alta valenza, durante l’anno scolastico, dell’impatto socio educativo della realizzazione di progetti di aiuto allo studio avviati all’interno degli oratori;
- che il Comune di Malnate intende perseguire gli obiettivi di contrasto al disagio giovanile, alla devianza minorile, utili a promuovere uno sviluppo armonico della personalità dei giovani, attraverso propri interventi e servizi specifici e/o altresì in collaborazione con il privato sociale, nel caso specifico con le parrocchie del territorio tramite i loro oratori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Malnate riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie di Malnate, mediante l’attività di oratorio con particolare riferimento alle attività di assistenza e aiuto allo studio e doposcuola durante l’anno scolastico. Il Comune assicura quindi azioni di sostegno dell’attività oratoriana in quanto tale, giusta la sua riconosciuta rilevanza sociale ed educativa, che si esplica attraverso l’impegno delle Parrocchie a:

- realizzare progetti di assistenza e aiuto allo studio finalizzati a sostenere situazioni caratterizzate da fragilità culturale e sociale;
- promuovere attività di formazione degli operatori per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
- promuovere attività socio- educative e culturali;

Art. 3

Sono di esclusiva competenza delle Parrocchie, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, progetti di assistenza e aiuto allo studio finalizzati al sostegno a situazioni di disagio culturale e sociale, rivolto a ragazzi della scuola dell’obbligo da effettuare durante l’anno scolastico, nello specifico:

- l’organizzazione delle attività
- la scelta dei programmi;
- la scelta degli educatori;
- la responsabilità verso utenti e terzi derivante dall’attività di cui alla presente convenzione.

Art. 4

L’Amministrazione Comunale di Malnate riconosce a sostegno dell’attività promossa dalle Parrocchie un contributo annuale.

Tale contributo sarà rideterminato annualmente in base alle disponibilità di bilancio.

Ogni parrocchia dovrà produrre una relazione annuale delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Art. 5

il Comune e i referenti responsabili dei servizi educativi designati dalle Parrocchie si incontrano almeno due volte all’anno al fine di verificare l’andamento dell’attività;

Art. 6

Qualora le parti intendano recedere dal presente atto prima della scadenza naturale dovranno darne preventiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della data di risoluzione. Il rilascio anticipato non è soggetto a pagamento di indennizzi o riserve di legge;

Art. 7

La presente Convenzione ha validità di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione (scadenza 31.12.2024), e verrà registrata in caso di controversia.

per il Comune

Per la Parrocchia
